



AZIONE CATTOLICA ITALIANA DIOCESI DI ASCOLI PICENO

VIA L. DARI N. 6 - 63100 ASCOLI PICENO

ATTO NORMATIVO DIOCESANO DIOCESI DI ASCOLI PICENO

PREAMBOLO

L'Azione Cattolica della diocesi di Ascoli Piceno, grata al Signore per i doni che ha voluto riservarle nel lungo arco di tempo della sua presenza e del suo servizio in diocesi, mentre con entusiasmo pone mano al rinnovamento statutario per andare incontro al Signore che viene in un mondo che cambia, con sentimenti di gratitudine rivolge il suo pensiero alle donne ed agli uomini, ai giovani ed ai ragazzi, che sin qui hanno fatto, nel corso di questi anni di appassionato servizio alla Chiesa nell'amore a Dio e nel servizio ai fratelli, dell'Associazione un luogo di formazione, di studio, di preghiera e di testimonianza permettendo all'AC diocesana, con quella loro passione ed adesione, di essere oggi viva e vitale nel tessuto ecclesiale e sociale della diocesi di Ascoli Piceno.

Erede di una storia lunga, nobilitata dall'impegno di molti che, nello stile nascosto e concreto dell'Associazione, rimarranno testimoni discreti della coerenza al proprio Battesimo e della vitalità della proposta associativa, l'AC diocesana desidera anche fare memoria dei tanti responsabili diocesani e parrocchiali che hanno costituito una catena senza fine di impegno e continuità di presenza dell'AC sul territorio, tra la gente e per la gente, per la Chiesa diocesana e nella Chiesa diocesana.

Con animo commosso, nel ricordo desidera associare le esemplari figure di Vescovi che si sono succeduti sulla cattedra di Sant'Emidio, di sacerdoti, religiosi e religiose, che hanno amato e servito l'Azione Cattolica, con amorevole carità nonostante i gravosi e numerosi impegni pastorali.

Nel solco di questa continua e nobile tradizione, l'AC diocesana si sente di metter mano al suo cammino di rinnovamento da testimone del

Signore risorto, dentro la storia comunitaria e personale di ciascuno, di laici adulti nella fede, capaci di vivere la propria responsabilità con umiltà e coraggio.

La Madonna, patrona principale della diocesi, e venerata con il titolo di mediatrice di Grazia, interceda benigna perché l'Azione Cattolica della diocesi di Ascoli Piceno, nella fedeltà alla sua tradizione, sia capace di rinnovarsi e di essere preparata al compito e alla carità che l'ora presente e la prospettiva della storia richiedono, nella consapevolezza di aver gratuitamente ricevuto e di voler gratuitamente dare.

CAPITOLO I

L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI ASCOLI PICENO

Art. 1. Finalità

L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Ascoli Piceno (in seguito indicata anche come "l'Associazione" o "l'Associazione diocesana") è parte dell'unica associazione nazionale ed offre ai laici della Diocesi di Ascoli Piceno che si riconoscono nel suo ideale e nel suo stile di vita un'esperienza attenta al tempo ed alla storia, ed alle condizioni di età e di vita delle persone che vivono nel territorio.

L'Associazione diocesana, presente nella Diocesi di Ascoli Piceno dal 1942, si pone in rapporto di collaborazione e dialogo con il proprio Vescovo ed con i parroci della Chiesa locale secondo la propria vocazione nativa e le indicazioni conciliari.

Art. 2. Rappresentanza legale

Il legale rappresentante dell'Azione cattolica Italiana della diocesi di Ascoli Piceno è il Presidente diocesano pro-tempore.

Art. 3. Sede legale ed amministrativa

La sede legale dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Ascoli Piceno è ad Ascoli Piceno, via Lungocastellano Sisto V n. 56 presso Casa Regina Apostolorum. La sede operativa ed amministrativa è ad Ascoli Piceno in via Luigi Dari n.6.

Art. 4. Codice fiscale

Il Codice Fiscale dell'Azione Cattolica della diocesi di Ascoli Piceno è 92011790448.

Art. 5. L'atto normativo diocesano

L'Associazione diocesana è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e dal presente Atto Normativo Diocesano, approvato dall'Assemblea diocesana e divenuto operativo a seguito della valutazione di conformità alla normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale.

Il presente Atto Normativo Diocesano definisce le forme ed i modi di presenza, di testimonianza e di servizio più rispondenti alle specifiche situazioni, dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Ascoli Piceno, secondo la propria natura, nella comunità ecclesiale e nella società civile,.

CAPITOLO II

ADESIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA E PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA ADESIONE

Art. 6. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana

L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Ascoli Piceno costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'Associazione propone per la crescita spirituale della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana.

Possono aderire all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Ascoli Piceno quei laici che, accettandone la natura, il carisma, i fini ed i percorsi formativi, intendono partecipare alla sua vita associativa.

L'adesione all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Ascoli Piceno comporta l'adesione all'Associazione nazionale.

L'adesione è personale e volontaria: si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio diocesano, in conformità alle relative deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale.

Art. 7. Richiesta di adesione

La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Asso-

ciazione diocesana costituita nella Chiesa particolare di appartenenza e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione nazionale.

La richiesta di adesione può essere presentata in ogni momento dell'anno da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi, e conseguentemente impegnarsi ad una partecipazione attiva e corresponsabile. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, essa viene accolta e promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza all'interno degli itinerari formativi.

L'adesione viene confermata ogni anno, in prossimità della festa dell'Immacolata Concezione, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'Associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.

Art. 8. Accoglimento della richiesta di adesione

La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell'Associazione diocesana, attraverso il consiglio dell'Associazione parrocchiale o il gruppo cui il richiedente vuole aderire.

Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.

L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del socio e dell'Associazione.

L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la "festa dell'adesione", con la quale l'Azione Cattolica Italiana ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto.

Art. 9. Forme dell'adesione e gestione degli elenchi dei soci

L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate – anche attraverso uno specifico “segno” – secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini.

Con la deliberazione di cui al comma che precede sono previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate ad adolescenti e ragazzi, e vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare.

Il Consiglio diocesano, con propria deliberazione assunta in conformità a quanto disposto dal presente Atto Normativo diocesano, può prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il “segno” dell'adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.

Il Consiglio diocesano, nel delineare le condizioni per la diffusione della stampa associativa diocesana determina anche le forme di abbonamento legate all'adesione.

La formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello nazionale, diocesano e locale sono disciplinate in conformità alle norme stabilite dal Consiglio nazionale.

Art. 10. Ritiro ed esclusione dall'Associazione

Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che lo hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'Associazione parrocchiale o il gruppo di appartenenza, all'Associazione diocesana, e dichiara la propria vo-

lontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'Associazione.

La mancata conferma annuale comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.

Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'Associazione parrocchiale o del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Atto Normativo per l'adesione all'Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

Art. 11. Diritti e doveri dei soci

Con l'adesione all'Azione Cattolica della Diocesi di Ascoli Piceno ciascun socio assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire – con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio, con l'azione e nello spirito missionario – alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'Azione Cattolica della Diocesi di Ascoli Piceno attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organi collegiali dell'Associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.

Le condizioni, le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti al socio sono definiti nel presente Atto Normativo Diocesano e nelle delibere attuative assunte dal Consiglio diocesano.

La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita associativa viene curata attraverso le forme ed i modi più appropriati per garantire il loro pieno coinvolgimento

Gli educatori e i responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini ed i ragazzi aderenti all'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Ascoli Piceno negli organi dell'Associazione secondo le modalità stabilite nelle norme statutarie, regolamentari e nel presente Atto Normativo Diocesano.

Art. 12. Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio

Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal presente Atto Normativo, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio.

La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.

L'essere socio implica la responsabilità di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.

I ragazzi resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'Associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

Art. 13. Partecipazione democratica

Gli organi dell'Associazione diocesana, per le decisioni da assumere, ai rispettivi livelli, in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell'ordinamento associativo, del progetto formativo e della programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgono efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.

La Presidenza diocesana promuove e sostiene a tal fine la funzione primaria che spetta alle Assemblee e ai Consigli, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

Art. 14. Regole generali per l'esercizio del diritto di voto

Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti in normativa specifica.

Il voto si esprime a scrutinio, palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.

Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il 14° anno di età.

Art. 15. Elettorato passivo

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18° anno di età ed a livello diocesano collaborano (o si impegnano a collaborare per la durata del mandato di competenza) nei settori adulti, giovani o nell'ACR, in cui intendono candidarsi.

I responsabili giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITA' ASSOCIATIVE

Art.16. Criteri generali

Gli organi dell'Associazione Diocesana sono costituiti nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Atto Normativo Diocesano, secondo criteri di rappresentatività, tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.

Quando, per l'attribuzione di un incarico, si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene ad una determinata componente dell'Associazione, le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo cui compete la votazione. Le norme per le candidature sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 17. Incarichi direttivi

Col termine "incarichi direttivi" si intendono gli incarichi associativi di:

- a) Presidente parrocchiale
- b) Presidente diocesano
- c) Componente della Presidenza diocesana
- d) Segretario di movimento diocesano

Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio corrente.

Art. 18. Conferimento degli incarichi direttivi

Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, dal Consiglio diocesano, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto Normativo.

La designazione e la nomina dei Presidenti a tutti i livelli (parrocchiale, diocesano) deve rispettare le seguenti procedure:

- a) la proposta per la nomina del Presidente parrocchiale è effettuata dal Consiglio parrocchiale.

La nomina è effettuata dal vescovo.

- b) le modalità per l'elezione di cui alla precedente lettera a) sono fissate dal presente Atto Normativo Diocesano;

- c) la proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di soci. La nomina è di competenza dell'ordinario diocesano.

Gli eletti ad incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 19 dello Statuto.

Art. 19. Cessazione dall'incarico direttivo

Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente del Consiglio diocesano sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.

Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.

La decadenza, salvo quanto previsto dall'art.21, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto o dal Regolamento nazionale e dal presente Atto normativo per ricoprire l'incarico direttivo.

L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può, altresì, essere assunto dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.

In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un Consigliere subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 20. Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza, in relazione allo svolgimento di incarichi politici

Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano e di Presidente parrocchiale sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei Consigli Comunali, Provinciali, Regionali, con incarichi di Sindaco o Presidente o componente delle Giunte Comunali, Provinciali e Regionali e con incarichi di Presidente di Circoscrizioni comunali.

Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.

I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o a incarichi di componenti del Consiglio diocesano.

I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente del Consiglio diocesano in caso di candidatura per le Assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle Regioni e degli altri Enti pubblici territoriali di qualsiasi livello decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.

Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'Associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

SACERDOTI E RELIGIOSI/E ASSISTENTI

Art. 21. Il significato della presenza

Nell'Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Ascoli Piceno i Sacerdoti e Religiosi/e Assistenti partecipano alla vita dell'Associazione e delle sue articolazioni, per contribuire ad alimentarne la vita spirituale, il senso apostolico ed a promuoverne l'unità.

I Sacerdoti e Religiosi/e esercitano il loro servizio ministeriale quali partecipi della missione del Vescovo, segni della sua presenza, in modo che la collaborazione nell'apostolato di sacerdoti, religiosi/e e laici renda più piena la comunione ecclesiale.

Art. 22. Nomina

Sacerdoti e religiosi/e Assistenti per l'Associazione diocesana sono nominati dal Vescovo.

Per assicurare la presenza sacerdotale e di religiosi/e nei vari ambiti della vita associativa il Vescovo può nominare più sacerdoti o religiosi/e assistenti. La collaborazione collegiale sarà presieduta da uno di loro su mandato del Vescovo.

Sacerdoti e religiosi/e assistenti, ad ogni livello, salvo diversa disposizione del Vescovo, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.

Art. 23. Partecipazione alla vita associativa

Gli Assistenti, i sacerdoti ed i religiosi/e collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato partecipano ad ogni aspetto del-

la vita dell'Associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendo parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

CAPITOLO III

ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI

Art. 24. Le associazioni parrocchiali

Ogni socio è il primo responsabile della vita della propria associazione parrocchiale.

Elemento fondamentale per la partecipazione è l'esercizio della democrazia.

Il livello parrocchiale dell'Associazione è la modalità ordinaria per organizzare la vita associativa ed esprimerne le finalità.

L'Associazione parrocchiale è formata da tutti i laici che in una determinata parrocchia aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Ogni associazione parrocchiale deve possedere un elenco dei soci dove riportare i vari dati anagrafici e la data dell'avvenuta adesione.

I responsabili parrocchiali sono eletti dall'assemblea elettiva che si riunisce una volta ogni tre anni, prima dell'assemblea diocesana elettiva, secondo quanto previsto dal presente atto normativo.

Art. 25. Composizione

Gli organi dell'associazione parrocchiale sono:

- L'assemblea Parrocchiale;
- Il Consiglio Parrocchiale;
- Il Presidente Parrocchiale;

Art. 26. L'Assemblea parrocchiale

L'assemblea parrocchiale è composta da tutti gli aderenti all'associazione che abbiano compiuto il 14° anno di età; i ragazzi dell'ACR, sono rappresentati dai loro educatori;

L'assemblea è convocata dal presidente Parrocchiale o su richiesta di almeno la metà dei componenti del consiglio parrocchiale, e si riunisce di norma almeno una volta l'anno; all'inizio di ogni triennio elegge il Consiglio parrocchiale ed i delegati all'assemblea diocesana; decide le linee generali del programma dell'associazione parrocchiale in coordinamento con il programma dell'associazione diocesana e con il piano pastorale parrocchiale;

Alle assemblee parrocchiali partecipano con diritto di voto gli iscritti che abbiano compiuto il 14 anno di età. Non è consentito votare per delega. Salvo i casi in cui sia espressamente richiesta una particolare qualifica sono eleggibili ai vari livelli tutti i soci di A.C. che risultano aderenti al momento in cui si svolge l'elezione e che abbiano compiuto il 18° anno di età e che collaborano o si impegnano a collaborare nel settore in cui sono stati eletti.

Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.

I candidati della lista del settore giovani non devono aver compiuto il 30° anno di età.

Art .27. Il Consiglio parrocchiale

Promuove e sostiene il cammino formativo dei soci e realizza per loro con l'aiuto del centro diocesano una proposta formativa.

→ E' formato minimo da quattro consiglieri ad un massimo di dieci, ed il loro numero aumenta a seconda della consistenza numerica dell'Associazione parrocchiale;

→ I nuovi responsabili dei settori e dell'ACR entrano a far parte del Consiglio Parrocchiale;

→ E' eletto dall'Assemblea parrocchiale, a scrutinio segreto, esprimendo una preferenza per ogni lista suddivisa per fascia di età (Educatori ACR, Giovani, Adulti). Risulteranno eletti i candidati che avranno avuto il maggior numero di preferenze facendo attenzione che ciascun

settore abbia in Consiglio un proprio rappresentante. A parità di voti risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità associativa;

→ Cura la programmazione, la gestione, la verifica della vita associativa;

→ Incarica gli educatori e gli animatori dei gruppi e ne nomina i responsabili;

→ Assume ed esercita la responsabilità dell'amministrazione avvalendosi di un amministratore;

→ Approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'associazione parrocchiale;

→ Propone la nomina al vescovo del Presidente Parrocchiale dopo la ratifica del parroco e del Consiglio Diocesano. Viene proposto il candidato che abbia raggiunto nelle prime due votazioni la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri. Nella terza votazione è sufficiente la semplice maggioranza.

Qualora il Presidente eletto facesse già parte del Consiglio, dopo la nomina del vescovo sarà sostituito dal primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Il Consiglio Parrocchiale viene convocato per la prima volta dal Consigliere eletto più anziano associativamente di regola entro i 15 giorni successivi allo svolgimento dell'Assemblea Parrocchiale elettive.

Art.28. Il Presidente parrocchiale

Viene nominato dal vescovo su proposta del Consiglio Parrocchiale e dopo la ratifica del Consiglio Diocesano e del parroco; Esso rappresenta l'associazione parrocchiale e presiede gli organi associativi,

Il presidente parrocchiale:

→ promuove e coordina la vita associativa

- cura la collaborazione con il parroco e l'intera comunità parrocchiale;
- convoca il consiglio e l'assemblea parrocchiale.

Art. 29. I Responsabili parrocchiali - Gli educatori e gli animatori

I responsabili dei settori e dell'ACR entrano di diritto a far parte del Consiglio parrocchiale. Essi collaborano con il parroco al piano pastorale della parrocchia. Tutti gli educatori ed animatori partecipano alla vita dell'associazione parrocchiale e curano la propria formazione, partecipando alle proposte promosse dal centro diocesano e dalla parrocchia.

Art. 30. Le équipes parrocchiali

Tutti gli animatori ed educatori fanno parte ove è possibile - di équipes - che hanno il compito di guidare quanti sono stati loro affidati in un cammino di crescita umana e spirituale. Tutti insieme, educatori ed animatori, compongono il gruppo educatori della parrocchia.

CAPITOLO IV

LA STRUTTURA ASSOCIATIVA

Art..31. Gli organi

Gli organi dell'Associazione diocesana sono:

- L'assemblea
- Il Consiglio
- La Presidenza
- Il Presidente

L'ASSEMBLEA DIOCESANA

Art..32. Composizione

L'Assemblea Diocesana è costituita da:

- I componenti del Consiglio Diocesano;
- I rappresentanti delle associazioni parrocchiali eletti secondo le regole stabilite dal presente atto normativo;
- I soci dell'associazione eletti in Consiglio Nazionale;
- I soci dell'associazione eletti in Delegazione Regionale;
- Gli assistenti diocesani;
- Da numero tre rappresentanti per ciascun Movimenti formalmente costituito in Diocesi;
- I componenti delle équipes e delle commissioni dei vari settori e dell'ACR;
- Tutti i soci e non soci i quali possono assistere ai lavori ed intervenire con diritto di parola secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Assemblea.

Le associazioni parrocchiali sono rappresentate all'Assemblea diocesana: dal presidente, o suo delegato; dai responsabili, o loro delegati, del settore adulti, del settore giovani e dell'ACR; dal segretario parrocchiale, o suo delegato; da un ulteriore delegato ogni 50 soci per le associazioni oltre i 50 iscritti (compresa l'ACR).

Il diritto di voto è personale. Ciascun componente dell'Assemblea con diritto di voto, può esprimere un solo voto anche se ricopre più di un incarico associativo che dia titolo a partecipare all'Assemblea.

Hanno diritto di voto:

- I componenti del Consiglio Diocesano in carica;
- I rappresentanti delle associazioni parrocchiali eletti secondo le regole stabilite dal presente Atto Normativo;
- I soci dell'Associazione eletti in Consiglio Nazionale;
- I soci dell'Associazione eletti in Delegazione Regionale;
- Il Presidente diocesano in carica ed i soci già presidenti diocesani.

Art. 33. Modalità di svolgimento, convocazione, periodicità

L'Assemblea Diocesana si riunisce almeno una volta ogni anno su convocazione del presidente diocesano o della maggioranza semplice del Consiglio Diocesano.

L'Assemblea Diocesana:

- Decide e verifica gli obiettivi e le linee programmatiche pluriennali dell'associazione diocesana, tenendo conto delle scelte pastorali della Diocesi;
- Elege, alle scadenze e secondo le modalità prestabilite, i componenti del Consiglio Diocesano;
- Approva l'Atto Normativo Diocesano e le sue successive modificazioni proposte dal Consiglio Diocesano;

- Conferisce mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale.
- Delibera lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza degli aventi diritto e delibera validamente a maggioranza semplice (50% +1).

Lo scioglimento dell'Associazione Diocesana è deliberata dall'Assemblea Diocesana con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto.

L'Assemblea Diocesana può essere convocata in via straordinaria quando la richiesta viene effettuata:

- Dai 2/3 dei consiglieri diocesani aventi diritto al voto;
- Dalla maggioranza semplice dei presidenti parrocchiali;

Modalità e termini della convocazione e dello svolgimento dei lavori assembleari sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Diocesano su proposta della Presidenza Diocesana.

IL CONSIGLIO DIOCESANO

Art. 34. Composizione

Il Consiglio Diocesano è composto dai membri eletti e dai membri di diritto.

I membri eletti sono 15 di cui 5 per il settore adulti, 5 per il settore giovani e 5 per l'ACR.

Sono membri di diritto, ove già non eletti:

- Il presidente diocesano;
- L'amministratore diocesano;
- Il segretario diocesano;
- I segretari dei Movimenti formalmente costituiti nella Diocesi;
- I vicepresidenti diocesani dei settori;
- Il responsabile e il vice responsabile dell'ACR;
- Il responsabile della formazione;
- Il responsabile della missionarietà;
- Gli assistenti/e diocesani e i religiosi/e;
- I soci dell'Associazione Diocesana eletti nel Consiglio Nazionale;
- I soci dell'Associazione Diocesana eletti nella Delegazione Regionale.

Il Consiglio Diocesano può cooptare altre persone, senza diritto di voto, per finalità particolari o ad integrazione del numero previsto per ogni settore e per l'ACR.

Hanno diritto al voto i membri eletti dall'Assemblea Diocesana e il presidente, i vicepresidenti adulti e giovani e il responsabile e il vice responsabile dell'ACR, qualora non già soci eletti.

Qualora il presidente diocesano eletto facesse già parte del Consiglio, dopo la nomina del Vescovo, sarà sostituito dal primo dei non eletti della lista di appartenenza nel Consiglio diocesano.

Il numero dei membri eletti deve comunque essere superiore al numero dei membri di diritto.

Art. 35. Elezioni

Per favorire la promozione delle candidature, il Consiglio Diocesano propone una lista per ciascun settore e per l'ACR.

Ogni socio titolare dell'elettorato passivo ha diritto di essere inserito in una delle predette liste .

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che, al momento della definizione delle candidature per l'elezione, sono soci dell'Azione Cattolica Italiana, hanno compiuto il 18mo anno di età e collaborano (o si impegnano a collaborare per la durata del mandato di competenza) a livello diocesano nei settori o nell'ACR, dove intendono candidarsi.

Nella lista del settore giovani non si possono candidare coloro che al momento dell'elezione abbiano compiuto il 30° anno di età.

Le elezioni avvengono durante l'Assemblea Diocesana in sede elettiva, secondo le modalità fissate dal Consiglio Diocesano. Sono eletti per ciascuna lista i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

Ogni componente dell'Assemblea avente diritto partecipa alle votazioni su ciascuna lista e può esprimere fino a tre preferenze per lista.

Art. 36. Le funzioni

Il Consiglio Diocesano si riunisce periodicamente e almeno 6 volte ogni anno, su convocazione del presidente diocesano. E' presieduto

dal presidente e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza Diocesana previamente comunicato.

Il Consiglio Diocesano deve essere convocato anche dal presidente diocesano quando almeno 1/3 dei componenti aventi diritto al voto lo richiama con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi. Parimenti il presidente deve provvedere alla convocazione su richiesta motivata e con voto unanime del Comitato degli Affari Economici, per gravi ed urgenti motivi concernenti la situazione economica e finanziaria dell'Associazione Diocesana.

Il Consiglio Diocesano:

- Cura la definizione, l'attuazione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee programmatiche approvati dall'Assemblea Diocesana;
- Delibera il regolamento dell'Assemblea Diocesana;
- Delibera i documenti di indirizzo;
- Determina le quote associative, secondo le modalità previste dallo Statuto;
- Stabilisce, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa diocesana, le eventuali forme aggiuntive che integrino le modalità e il segno dell'adesione stabilite a livello nazionale;
- Delibera, su proposta della Presidenza Diocesana, in merito al riconoscimento delle Associazioni Parrocchiali e alla costituzione dei Movimenti Diocesani;
- Nomina il responsabile della formazione su proposta del presidente;
- Unitamente al responsabile della formazione, ed alle équipes diocesane, cura idonee iniziative di formazione per i responsabili, gli educatori e gli animatori ai vari livelli;
- Designa a mezzo di elezione la terna dei soci da sottoporre al Vescovo per la nomina del presidente diocesano;
- Elege due vicepresidenti per ciascun settore;
- Elege il responsabile e il vice responsabile dell'ACR;

- Elegge il segretario diocesano su proposta del presidente;
- Elegge l'amministratore e altri due componenti del Comitato degli Affari Economici su proposta del presidente;
- Nel caso di dimissioni o esclusioni di componenti del Consiglio Diocesano, provvede alla loro sostituzione;
- Delibera in merito all'esclusione di un socio dall'Associazione;
- Delibera in merito all'esclusione di un componente del Consiglio Diocesano;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale e controlla la gestione delle risorse dell'Associazione Diocesana;
- Verifica ed approva una lista di soci, per ciascun settore e per l'ACR, dalla quale l'Assemblea Diocesana elegge i consiglieri;
- Nomina il responsabile della missionarietà su proposta del presidente;
- Unitamente al responsabile della missionarietà stimola e accompagna la nascita e la crescita di nuove associazioni parrocchiali;
- Recepisce le eventuali richieste di integrazione del Consiglio Nazionale al presente Atto Normativo;
- Collabora e si confronta con gli uffici che a livello diocesano si occupano di pastorale.

Le riunioni del Consiglio Diocesano sono valide se è presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto e le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto.

IL PRESIDENTE DIOCESANO

Art. 37. Modalità di designazione e nomina

Il Consiglio Diocesano, nella prima riunione successiva all'elezione, convocato dal consigliere diocesano eletto associativamente più anziano, provvede alla formulazione della proposta per la nomina del Presidente Diocesano indicando tre nominativi da trasmettere al Vescovo affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.

Per la designazione della terna, ogni consigliere indica sull'apposita scheda, al primo scrutinio, fino

a tre nomi. Nei successivi scrutini, ogni consigliere indica un numero di preferenze pari al numero necessario per completare la terna. Nei primi tre scrutini per far parte della terna occorre aver ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza semplice degli aventi diritto. Negli eventuali ulteriori scrutini è sufficiente un numero di voti pari alla maggioranza dei votanti. In caso di parità si procede al ballottaggio.

Esaurite le operazioni elettorali, il Consiglio Diocesano redige e sottoscrive apposito verbale con i nominativi della terna con i rispettivi voti. Tale verbale viene consegnato all'assistente generale per la successiva comunicazione al Vescovo.

Art. 38 Funzioni

Il Presidente:

- Esercita le funzioni di rappresentanza dell'Associazione Diocesana;
- Garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione;

- Assicura il pieno funzionamento degli organi dell'Associazione;
- Convoca e presiede l'Assemblea Diocesana, il Consiglio Diocesano e la Presidenza;
- Esercita le altre funzioni assegnate nel presente Atto Normativo.

LA PRESIDENZA DIOCESANA

Art. 39. Composizione

La Presidenza Diocesana è composta da:

- Il presidente diocesano;
- Due vicepresidenti per il settore adulti;
- Due vicepresidenti per il settore giovani;
- Il responsabile e il vice responsabile dell'ACR;
- Il segretario diocesano;
- L'amministratore diocesano;
- Il responsabile della formazione;
- Il responsabile della missionarietà;
- Gli assistenti/e diocesani.

Art. 40. Funzionamento

La Presidenza Diocesana si riunisce periodicamente e comunque almeno sette volte in un anno, su convocazione del presidente che la presiede.

La Presidenza:

- Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal presidente e preventivamente comunicato;

- Provvede alla gestione dell'Associazione Diocesana nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea Diocesana e dal Consiglio secondo le rispettive competenze.
- Coordina e promuove l'attività preparatoria per il Consiglio Diocesano;
- Propone al Consiglio Diocesano il riconoscimento delle associazioni parrocchiali e dei Movimenti Diocesani;
- Si preoccupa di accompagnare e sostenere le associazioni parrocchiali con attenzione alle relazioni con i responsabili;
- Stimola il Consiglio Diocesano nella creazione di itinerari formativi specifici per i formatori.

EQUIPES DIOCESANE DI SETTORE E DELL'ACR

Art. 41. Composizione

L'Equipe Diocesana, per ogni settore e per l'ACR, è composta da:

- I responsabili diocesani (vicepresidenti, responsabile e vice responsabile dell'ACR);
- I consiglieri diocesani eletti nella lista del settore di competenza;
- L'assistente diocesano dei settori e dell'ACR;
- I religiosi/e.

I responsabili, inoltre, possono individuare nel territorio diocesano altri soci disponibili ed inserirli all'interno delle Equipés Diocesane.

Art. 42. Funzioni

L'Equipe Diocesana è convocata periodicamente dai responsabili.

L'Equipe:

- Pensa e realizza il cammino del settore e dell'ACR mantenendo come punto di riferimento le linee del Consiglio Diocesano confrontandosi periodicamente con esso;
- Sostiene, attraverso il confronto sistematico, le associazioni parrocchiali per essere sempre più di aiuto e guida nel cammino;
- Pensa, insieme alle altre Equipes e al Consiglio Diocesano, ed al responsabile della formazione, itinerari formativi per gli educatori;
- Può creare, per facilitare la vitalità dei settori, delle Commissioni Diocesane che operano concretamente nella realizzazione delle attività e delle tappe più importanti dell'anno associativo.

Da quanto detto in precedenza l'equipes diocesana si configura quindi come punto di riferimento per i responsabili parrocchiali, gli animatori ed educatori.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 43. L'attività dell'Azione Cattolica quale attività senza scopo di lucro

L'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Ascoli Piceno e le Associazioni parrocchiali in cui essa si articola sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in alcun modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 44. Risorse e patrimonio

L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
- c) da donazioni e lasciti testamentari;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
- f) da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo.

L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a

sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti terzi, a collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.

I beni dell'Associazioni sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 45. Contributi associativi ordinari

I soci dell'Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti e secondo le proprie disponibilità, a finanziare il funzionamento dell'attività dell'Associazione parrocchiale, diocesana e nazionale.

Il Consiglio diocesano annualmente determina, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale, la misura del contributo associativo per il funzionamento e l'attività dell'Associazione a livello diocesano e per le sue Associazioni parrocchiali.

La misura dei contributi va determinata con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.

I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, di norma contestualmente alla conferma dell'adesione.

Art. 46. Contributi associativi per particolari finalità

Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio diocesano può deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordi-

naria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

Art. 47. Bilanci

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude il 30 settembre di ogni anno. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.

Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio diocesano entro il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce. Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 48. La gestione amministrativa

La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal presente Atto normativo diocesano.

Il Comitato per gli affari economici dell'Associazione diocesana è composto dall'Amministratore, che lo presiede e lo convoca, e da almeno due soci competenti in materia amministrativa eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione parrocchiale è assunta dal Consiglio dell'Associazione parrocchiali ed è esercitata secondo le competenze ed i modi stabiliti dal Consiglio diocesano.

Art. 49. Funzioni del Comitato per gli Affari economici

Il Comitato per gli Affari Economici svolge funzioni consultive in ordine a:

- a) formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- b) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
- c) questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.

Il comitato per gli affari economici chiede al presidente di convocare il relativo consiglio per urgenti motivi di carattere economico.

Art. 50. Funzionamento degli uffici e servizi

Il funzionamento degli uffici e servizi dell'Associazione diocesana è assicurata dal Segretario generale che ne è responsabile nei confronti della Presidenza diocesana.

Il Segretario generale è eletto dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

Art. 51. Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano, per la gestione amministrativa, in quanto attinenti, le norme stabilite dallo statuto e dal regolamento nazionale comprese quelle relative al collegio dei revisori, qualora istituito dal Consiglio diocesano.

CAPITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52. Regole per la modifica dell'atto normativo

Le modifiche al presente atto normativo possono essere direttamente apportate dal consiglio diocesano qualora richieste dal Consiglio nazionale.

Eventuali altre modifiche, sempre subordinate all'approvazione del Consiglio Nazionale in sede di parere di conformità, possono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritti al voto nell'assemblea diocesana. La convocazione di un'assemblea straordinaria o l'inserimento all'ordine del giorno di un'assemblea elettiva ordinaria, della proposta di modifica dell'atto normativo può essere richiesta dai due terzi dei membri aventi diritto di voto del consiglio diocesano.

Art. 53. Richieste di adesione

Sono accolte tutte le richieste di adesione pervenute all'Associazione diocesana entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 54. Norma di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente atto normativo diocesano si fa riferimento alle norme statutarie e regolamentari nazionali, nonché alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

Art. 55. Entrata in vigore

Il presente Atto normativo Diocesano entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea Diocesana e il parere favorevole di conformità espresso dal Consiglio Nazionale.

Ascoli Piceno, li 19/02/2005